

## La nuova operazione congiunta FRONTEX Triton, dalla *natura* “gattopardesca”\*

di Giuseppe Licastro \*\*  
(16 novembre 2014)

A fronte dell'insostenibile pressione migratoria, il nostro Paese ha “ottenuto” la predisposizione di una nuova operazione congiunta FRONTEX denominata (definitivamente) Triton sostanzialmente tesa – secondo la *proposta* del 28 agosto 2014 dell'Agenzia FRONTEX – non solo a fronteggiare i flussi migratori irregolari nonché contrastare la criminalità transfrontaliera (*rectius* le sue diverse *forme*), ma anche assorbire-estendere le operazioni Hermes ed Aeneas (in merito, il doc. [Concept of reinforced joint operation tackling the migratory flows towards Italy: JO EPN-Triton](#)).

Tale nuova operazione congiunta FRONTEX (sulle *precedenti* operazioni v. [F. Cherubini](#) e [D. Vitiello](#) nel SIDIBlog, nonché da ultimo S. Trevisanut, *Which Borders for the EU Immigration Policy? Yardsticks of International Protection for EU Joint Borders Management*, in L. Azoulay, K. de Vries (eds.), *EU Migration Law, Legal Complexities and Political Rationales*, Oxford, 2014, p. 122 ss.) ha suscitato sin da subito (ovviamente) un grande interesse, ma ha anche “offerto” l'occasione per esprimere opportune critiche relativamente al delicato profilo delle *situazioni di ricerca e soccorso* (in argomento, v., tra gli altri, il tempestivo [comunicato dell'ASGI](#) predisposto ovviamente sulla scorta delle informazioni disponibili), poiché il campo d'azione *limitato* ideato risulta purtroppo [*sic!*] confermato da ultimo proprio dal nostro Ministro dell'interno che nel corso della recente conferenza stampa (tenuta unitamente al Ministro della difesa) volta a comunicare anche la progressiva chiusura dell'«[operazione Mare Nostrum](#)», ha appunto dichiarato che l'operazione Triton «non si spingerà oltre le 30 miglia marittime dalle coste italiane (...). Oltre quella linea, ha detto Alfano, vigeranno le leggi del mare e l'obbligo di soccorrere in caso di incidenti o affondamenti. La nostra strategia rimane quella europea: accogliamo i profughi e rimpatriamo gli immigrati irregolari. (...)» (cfr. il [comunicato stampa](#) del Ministero dell'interno del 31 ottobre 2014). Occorre succintamente rammentare che la terribile tragedia consumatasi a largo di Lampedusa il 3 ottobre 2013 aveva “spinto” il nostro Paese a prendere opportune *decisioni* per fronteggiare tempestivamente l'incessante flusso di migranti e di potenziali richiedenti protezione internazionale, vale a dire adottare una *misura* “individuale” operativa proprio per fronteggiare situazioni di particolare *emergenza*, nonché per contrastare le rilevanti attività delle organizzazioni criminali, allo scopo di rafforzare la sorveglianza della frontiera marittima e il soccorso in alto mare (riguardo la significativa *estensione* dell'«Area Mare Nostrum», v. la mappa che figura nel [doc. del Ministero dell'interno](#), del 14 agosto 2014, p. 6).

L'affermazione del Ministro dell'interno, tesa ovviamente ad *assicurare* il rispetto degli obblighi contemplati in materia di soccorso in mare, appare – *prima facie* – una semplice affermazione di principio, dettata dalle *circostanze*: pertanto, sembra “ragionevole” continuare a mantenere una posizione critica sull'*operazione*. Tale posizione, potrebbe essere superata attraverso la divulgazione *quantomeno* dei “dettagli” concernenti non solo

\* Scritto sottoposto a *referee*.

questo aspetto, ma anche quello strettamente *connesso* relativo allo sbarco delle persone soccorse, entrambi (*aspetti*) necessariamente contemplati nel piano operativo (dell'operazione marittima), posto che si tratta della prima operazione congiunta di *sorveglianza* che prevede l'«osservanza» della disciplina contenuta nel [Regolamento \(UE\) n. 656/2014](#) relativo (appunto) alla «sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea»: il testo del regolamento, che sostituisce nonché statuisce la cessazione degli effetti della [decisione 2010/252/UE](#) annullata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la [sentenza](#) del 5 settembre 2012, contiene infatti diverse disposizioni che regolano i molteplici aspetti concernenti la *sicurezza in mare* (art. 3), la *protezione dei diritti fondamentali e principio di non respingimento* (art. 4), la *localizzazione* (art. 5), l'*intercettazione nelle acque territoriali, in alto mare, nella zona contigua* (rispettivamente: artt. 6-7-8), le *situazioni di ricerca e soccorso* (art. 9), lo *sbarco* (art. 10), le modifiche apportate al *regolamento (CE) n. 2007/2004* (art. 11), i *meccanismi di solidarietà* (art. 12).

*Conviene* quindi concentrare la nostra attenzione, in modo particolare, alle disposizioni che riguardano i profili dedicati alle *situazioni di ricerca e soccorso* e allo *sbarco* (naturalmente) delle persone soccorse (riguardo questi delicati e complessi aspetti v. S. Trevisanut, *Immigrazione irregolare via mare: diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, Napoli, 2012, p. 53 ss.; M. Di Filippo, *Irregular Migration across the Mediterranean Sea: Problematic Issues Concerning the International Rules on Safeguard of Life at Sea*, in *Revue Paix et Sécurité Internationales*, 2013, p. 55 ss., consultabile anche [qui](#)), ossia l'art. 9 e l'art. 10.

L'art. 9 richiama, preliminarmente, al par. 1, gli Stati membri al rispetto dell'«obbligo di prestare assistenza a qualunque natante o persona in pericolo in mare» nonché a garantire nel corso dell'operazione marittima «che le rispettive unità partecipanti si attengano a tale obbligo, conformemente al diritto internazionale e nel rispetto dei diritti fondamentali, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla situazione giuridica dell'interessato o dalle circostanze in cui si trova» (appare opportuno in questo specifico contesto “mettere in luce” il *considerando* n. 8 che richiama, tra gli altri, la Convenzione delle N.U. sul diritto del mare, la Convenzione int. per la salvaguardia della vita umana in mare, la Convenzione int. sulla ricerca e il salvataggio marittimo, la Convenzione eur. per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Convenzione di Ginevra sullo *status* dei rifugiati del 1951: si tratta *però* di una serie, appunto, di strumenti internazionali pertinenti indicati da ritenere altresì *aperta all'opportunità* di considerarne ulteriori, ovviamente pertinenti). I paragrafi successivi contemplano un dettagliato elenco di disposizioni che il piano operativo *deve almeno prevedere*, relative all'osservanza di peculiari modalità operative riguardanti informazioni e osservazioni *comunque* importanti e pertinenti ai fini del soccorso, specialmente in determinate situazioni di pericolo, che consentono di adottare misure tese a «salvaguardare l'incolumità delle persone interessate».

L'art. 10 adotta, preliminarmente, al par. 1, lo stesso *schema* dell'articolo precedente “vincolando” quindi il contenuto del piano operativo che *deve almeno prevedere*, «conformemente al diritto internazionale e nel rispetto dei diritti fondamentali», puntuali

modalità di sbarco (anche) delle persone soccorse. Più in particolare, il par. 1, lettera c) concerne proprio le *situazioni di ricerca e soccorso* regolate ovviamente dall'art. 9, prevedendo una sorta di "procedura" da osservare che determina il luogo sicuro dello sbarco delle suddette persone, ossia *un luogo* «in cui si ritiene che le operazioni di soccorso debbano concludersi e in cui la sicurezza per la vita dei sopravvissuti non è minacciata, dove possono essere soddisfatte le necessità umane di base e possono essere definite le modalità di trasporto dei sopravvissuti verso la destinazione successiva o finale tenendo conto della protezione dei loro diritti fondamentali nel rispetto del principio di non respingimento» (art. 2, n. 12), che lo Stato membro ospitante (dell'operazione marittima) e gli Stati membri partecipanti sostanzialmente si impegnano a portare a compimento: prontamente, adeguatamente. Il par. 1 contempla anche ulteriori "procedure" che autorizzano: l'unità partecipante a sbarcare dette persone nello Stato membro ospitante; l'adozione di misure nelle acque territoriali o nella zona contigua di Stati membri non partecipanti all'operazione marittima previa, appunto, autorizzazione degli stessi (salvo quanto previsto dalla disciplina del secondo periodo dell'art. 8 par. 2). Il successivo par. 2 prevede invece l'"impegno" di comunicare la presenza a bordo di *sensibili* "categorie" di persone elencate all'art. 4 (specificamente al par. 4: ricordiamo, particolarmente, i minori non accompagnati, le vittime di tratta di esseri umani, i richiedenti protezione internazionale) al fine di consentire alle autorità nazionali competenti dello Stato "di sbarco" di poter predisporre le misure più adeguate.

La rapida "rassegna" effettuata rileva (*rectius* conferma) proprio la *necessità* di poter/dover conoscere *quantomeno* i dettagli contemplati nel piano operativo relativi proprio alla ricerca e soccorso ed allo sbarco, nonché *eventuali* (?) ulteriori «dettagli adattati alle circostanze dell'operazione marittima interessata» che l'art. 9 e l'art. 10 consentono, altresì, di prevedere: si tratta dunque di componenti fondamentali dell'"insieme" del contenuto del suddetto *piano* che necessitano appunto di poter/dover essere valutati al fine di verificare la piena concordanza con la disciplina racchiusa nel Regolamento (UE) n. 656/2014 che, *comunque*, presenta peculiari criticità da tenere (ben) presente, concernenti, ad esempio, lo *sbarco* presso un luogo "considerato" sicuro, che la dottrina ha già opportunamente evidenziato (in merito, v. il contributo di [S. Peers](#)).

La nuova operazione congiunta Triton richiama dunque alla mente una nota frase di un celebre romanzo – pronunciata però da Tancredi, nipote del principe Fabrizio Salina – ossia: «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi» ... (cfr. G. Tomasi di Lampedusa, *Il Gattopardo*, sessantaquattresima ed., Milano, 1995, p. 41).

\*\* Dottore in Giurisprudenza; cultore della materia